

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINA n. 230 del 25 Giugno 2021

OGGETTO: Approvazione Procedura di validazione Piano Economico Finanziario anno 2021 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 ex delibera n. 443/2019 ARERA così come aggiornato dalla delibera n. 493/2020 ARERA – Validazione -Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2021 ex art. 6 delibera n. 443/2019.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI

- la legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modificazioni “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”.
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità anno2014)*”.
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*”.
- il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 “*Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, c.d decreto “*Cura Italia*” convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020 n. 110.
- la deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 -2021*” ed il relativo allegato A) “*Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021*”.
- la Deliberazione dell’ARERA 3 marzo 2020 n. 57 “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti ed avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente*”.
- la deliberazione dell’ARERA 12 marzo 2020 n. 59 “*Differimento termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell’emergenza da COVID-19*”.
- la Determinazione del 27 marzo 2020 n. 2 Direttore della Direzione Ciclo Rifiuti Urbani ed Assimilati – ARERA “*Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione n. 443/2019 (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari*”.

- la deliberazione dell'ARERA 5 maggio 2020 n. 158 “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze de servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- la deliberazione ARERA 23 giugno 2020 n. 238 “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- la deliberazione ARERA 24 novembre 2020 n. 493 “Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021”.
- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)”, che ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”.
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R. n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)”.

PREMESSO CHE

A) L'Art 1 comma 1 della legge n. 481/95 istitutiva dell'Autorità prevede che la medesima debba perseguire nello svolgimento delle proprie funzioni “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”

L'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;

Inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di: *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza”* (lett. c); *“tutela dei diritti degli utenti [...]”* (lett. d); *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f); - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h); *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett. i).

B) Con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare; in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/13: al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*; al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *“l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARP”*, la quale è *“applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*; al comma 683 dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*.

C) Con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *“criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi tra l'altro a: esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale; promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro europolitano e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio; migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo,

contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi; definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale; incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti; rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo; favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio; in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento.

D) All'articolo 6 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che: sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1); il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 6.2); la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (comma 6.3); sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (comma 6.4); l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei richiamati commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi (comma 6.5); fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (comma 6.6).

E) Altresì la medesima deliberazione disciplina al successivo articolo 7 *“i meccanismi di garanzia”* secondo cui: *“In caso di inerzia del gestore nella predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 6.1 e 6.2, l'Ente territorialmente competente, che abbia provveduto a richiedere i dati e gli atti necessari, ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente il gestore”* (comma 1); *“L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui*

al precedente comma, provvede a diffidare il gestore e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95" (comma 2).

F) Con la successiva deliberazione 57/2020/R/RIF, l'Autorità – al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un'ottica di tutela degli utenti – ha introdotto specifiche semplificazioni procedurali (riguardanti la validazione dei dati e l'approvazione degli atti necessari) ed ha avviato un procedimento volto alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai fini della relativa approvazione da parte dell'Autorità, anche disciplinando gli effetti di eventuali modificazioni all'uopo ritenute necessarie, nonché prevedendo misure tese al rafforzamento dei meccanismi di garanzia per il superamento di casi di inerzia. In particolare è stato previsto che: - *“Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF”* (articolo 1, comma 4); *“La mancata collaborazione da parte del gestore nei confronti dell'Ente territorialmente competente nell'ambito della procedura di approvazione di cui all'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF è da considerarsi inerzia ai sensi dell'articolo 7 della medesima deliberazione. Alla luce di tale disposizione, l'Ente ne dà comunicazione all'Autorità, che procede secondo la normativa vigente”* (articolo 3 comma 1); *“È dato mandato al Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati di provvedere agli atti di competenza secondo quanto previsto dal comma 7.2 della citata deliberazione. L'Autorità si riserva comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95”* (articolo 3, comma 2); *“Le diffide di cui al comma 3.2 possono contenere, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo, specifiche richieste di informazioni e di dati necessari per i seguiti di competenza dell'Autorità”* (articolo 3, comma 3); *“In caso di inerzia del gestore, l'Ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard o il dato del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA, e in un'ottica di tutela degli utenti. Sono comunque esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all'inflazione”* (articolo 3, comma 4).

G) Con la deliberazione 158/2020/R/RIF in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle prime informazioni acquisite, l'Autorità ha previsto l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19 rinviando a un successivo provvedimento l'individuazione di primi

elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze unitamente alle modalità di trattazione delle variazioni di costo connesse all'emergenza epidemiologica, sulla base di quanto prospettato nella deliberazione 102/2020/R/RIF e delle ulteriori evidenze al riguardo fornite dagli *stakeholder*.

H) Con la successiva deliberazione 238/2020/R/RIF, confermando l'impostazione della regolazione quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali, sono stati introdotti alcuni elementi di flessibilità nel MTR, per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF e di prevedere modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento; con determina 02/DRIF/2020 sono stati chiariti ulteriori aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, anche definendo le modalità operative per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione, come elaborati nel rispetto dei criteri recati dal MTR.

I) Nell'ambito delle misure di *“sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* varate con il decreto-legge 18/20, all'articolo 107 è stato disposto che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021” (comma 5)*”.

L) Con la predetta deliberazione 238/2020/R/RIF nel prendere atto delle novità legislative introdotte con il decreto-legge 18/20, l'Autorità ha previsto che *“nei casi in cui il Comune, avvalendosi del richiamato comma 5 [dell'articolo 107 del medesimo decreto-legge], approvi per l'anno 2020, in sede di prima determinazione tariffaria, le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, il Comune procede comunque a: - acquisire il PEF (relativo al 2020) predisposto dal gestore ai sensi della normativa vigente, in modo da avere contezza dei costi che - in deroga al principio di copertura integrale dei costi, ispiratore della norma in parola – la TARI (2019) non consentirebbe di coprire [...]”*.

M) Con deliberazione n. 493 del 24 novembre 2020 *“Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021”* l'Autorità ha provveduto a determinare gli adeguamenti monetaria delle entrate tariffarie riferite all'annualità 2021 nonché a prevedere anche per l'anno 2021 gli elementi di flessibilità dei piani economici finanziari a seguito dell'emergenza COVID- 19

N) l'art. 30 comma 5 del D.L. 41 /2021 ha espressamente statuito che *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'[articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) e all'[articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.”*

O) In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d'Ambito.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 *"Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali"*, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata *"Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti"*.

Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.

L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e ai sensi dell'art. 7 dello Statuto spettano tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.

P) Nel territorio pugliese i Comuni figurano come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.

Q) Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero nella fattispecie va applicato quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in considerazione che il Comune è soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

R) L'Ager con note del 02.02.2021 prot. 1195, del 04.02.2021 prot. n. 1249, del 04.02.2021 prot. n. 1255, del 10.02.2021 prot. n. 1472, del 25.02.2021 prot. n. 2070, del 24.03.2021 prot.3243, del 31.05.2021 prot. n. 5319, del 31.05.2021 prot. n. 5358, del 31.05.2021 prot. n. 5359, del 31.05.2021 prot. n. 5360, del 31.05.2021 prot. n. 5361 e del 31.05.2021 prot. n. 5362 invitava e

sollecitava agli adempimenti prescritti dalla delibera n. 443/2019 ARERA anche alla luce dei termini prescritti dall'intervento normativo dell'art. 30 comma 5 del DL n. 41/2021.

S) La procedura di validazione è consistita nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).

In vero secondo quanto prescritto dall'art. 19 del MTR tale verifica ha riguardato almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

CONSIDERATO CHE

A) Si è proceduto all'esame della proposta dei piani economici finanziari che sono stati valutati secondo quanto prescritto dalle citate deliberazioni di ARERA anche analizzando la documentazione contabile trasmessa dai soggetti gestori e verificando l'indicazione specifica di criteri che potessero consentire l'accertamento della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile e da ogni altra utile documentazione prodotta.

B) A seguito delle presentazioni dei piani economici finanziari da parte dei Comuni e dei gestori si è avviata un'attività di interlocuzione, così come prescritto dalle direttive dell'Autorità meglio descritta nelle relazioni di validazioni, che ha consentito all'AGER quale ETC di procedere previa verifica alla validazione ex art. 6 delibera n. 443/2019 come da relazioni allegate.

VISTI

- La legge n. 481/1995
- La legge n. 205/2017
- La legge n. 147/2013
- La delibera n. 443/2019 e l'allegato MTR – ARERA
- La delibera n. 57/2020 – ARERA
- La delibera n. 493/2020 ARERA
- L'art 30 comma 5 del D.L. n. 41/2021
- la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016;
- la D.G.R. n. 1124 dell'11 luglio 2017;
- la D.G.R. n. 1202 del 5 luglio 2018;

DETERMINA


Per tutte le motivazioni esposte in narrativa e che qui s'intendono richiamate per formarne parte integrante e sostanziale;

- 1) **DI APPROVARE la predisposizione del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 e di procedere alla validazione** ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della delibera n. 443/2019 e del MTR allegato dei seguenti Comuni: Lequile, Miggiano e Parabita.
Si allegano le relazioni per ogni singolo comune;
- 2) **DI TRASMETTERE il presente provvedimento con i relativi allegati all'ARERA** secondo quanto prescritto dall'art. 6 comma 4 della Delibera n. 443/2019;
- 3) **DI TRASMETTERE il presente provvedimento con l'allegata relazione di validazione** ai Comuni affinché provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 30 comma 5 del D.L. n. 41/2021 adottando i relativi provvedimenti di loro competenza;
- 4) **DI PUBBLICARE** la presente Determina sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti", nonché nella sezione "Provvedimenti Direttore Generale";

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

Modugno, 25 Giugno 2021

Il Direttore Generale
Avv. Gianfranco Grandaliano



4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 6.3, la predisposizione annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore.

Con Delibera n. 493 del 24.11.2021 l'Autorità ha provveduto all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti – MTR- ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).

L'art. 19 del MTR specifica che tale verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".

Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.

L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.

Il Comune di Parabita (LE) figura come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.

Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF "grezzo" con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio .

Attualmente il gestore del servizio di igiene urbana è la ditta Tekneko Sistemi Ecologici s.r.l., con avvio delle attività dal mese di ottobre 2020. Il servizio comprende:

- Servizio di raccolta per Utenze domestiche e Utenze non Domestiche;
- Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana;
- Servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta.
- Altri servizi di igiene urbana

La validazione dei dati si è basata:

- sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio;
- sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi;
- sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti.

La documentazione richiesta al gestore e ai comuni ai fini della validazione del PEF 2021 è stata la seguente:

Per il Comune:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Rendiconto di gestione degli anni 2017, 2018, 2019;
- Piano Economico Finanziari per il tributo Tari dell'anno 2019;
- Quadro 9 prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Quadro 10 prospetto delle spese di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- Delibera di presa d'atto del PEF 2020;
- PEF grezzo Comune, PEF grezzo gestore, PEF grezzo finale.

Per il Gestore:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Bilancio di esercizio 2018 e 2019 e situazione patrimoniale;
- Libro cespiti;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- PEF grezzo gestore

Per il Comune, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile.

Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell'attività di validazione, è archiviata ed a disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Tekneko Sistemi Ecologici s.r.l.

La ditta Tekneko s.r.l. in qualità di gestore del servizio ha trasmesso ad Ager la documentazione necessaria in data 18/02/2021 e 04/06/2021. In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Ager con nota prot. 5408 del 01/06/2021, ha trasmesso quanto richiesto in data 03/06/2021 con nota prot. 5470.

All'interno della relazione accompagnatoria e delle successive integrazioni ha esaurientemente descritto i criteri e i *drivers* utilizzati per la ripartizione dei costi tra i comuni serviti, nonché per la ripartizione dei cespiti indiretti.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Comune di Parabita

Il Comune ha trasmesso la documentazione in data 11 marzo 2021. Non si sono rese necessarie richieste di integrazioni da parte di Ager.

Rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti

La verifica della metodologia di applicazione del MTR ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; non esistono servizi esclusi dal perimetro regolato, secondo quanto dichiarato dall'Ente;
- il Gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ha trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF grezzo contenente:
 - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
 - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;
 - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU;
 - il modello gestionale e organizzativo;
 - i livelli di qualità del servizio;

A partire dai dati precedentemente descritti, l'ETC ha proceduto alle attività di sua competenza, ovvero:

- l'analisi del PEF grezzo dei gestori e del PEF grezzo del Comune;
- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF finale previsti dal MTR (*sharing*, gradualità e coefficienti) secondo il metodo previsto e le risultanze dei fabbisogni standard);
- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF.

Il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR.

Rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione

L'ETC ha verificato che il PEF comporta uno squilibrio finanziario e, pertanto, sussiste la necessità della verifica dei costi entro il limite di incremento tariffario stabilito dal MTR.

I valori riscontrati secondo la metodologia, seppur decurtati parzialmente dall'applicazione del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie di cui al prossimo paragrafo, permettono quindi di verificare il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Atteso che:

- L'art. 4.5 della Deliberazione Arera 443/2019 stabilisce che *“In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori”*.
- La Deliberazione Arera 57/2020, riporta che: *“Peraltro, l'Autorità, al comma 4.5 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF, ha chiarito che le tariffe, elaborate sulla base della metodologia de quo e della normativa vigente, debbano essere considerate – ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge 481/95 – come i prezzi massimi unitari dei servizi, consentendo all'Ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure competitive per la scelta del gestore”*.

Verificato che, sulla base delle informazioni trasmesse dal Comune, il canone contrattuale attualizzato all'anno 2021 risulta essere superiore al valore MTR, l'ETC non ha apportato detrazioni. Inoltre ha verificato che l'importo risultante da MTR sia sufficiente per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione integrata.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

rpi a = 1,7%

X a = 0,1%

QL a = 1,0%

PG a = 1,0%

C19 = 0,00%

Rispetto al 2019 è previsto un cambiamento nel perimetro del servizio con l'apertura del Centro Comunale di Raccolta e pertanto il parametro PG è posto pari a uno.

È previsto un miglioramento di qualità e pertanto il parametro QL è posto pari a uno.

Il parametro C19 è posto a zero non essendo valorizzati costi operativi aggiuntivi legati alla pandemia, né i conguagli relativi al PEF2020.

Ne discende che, qualora non si verificano le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR così come meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4, la crescita alle entrate tariffarie per il 2021 non può superare il 3,60%.

L'anno di riferimento a cui applicare il limite tariffario è il 2019, dal momento che il Comune ha approvato il PEF2020 in deroga (ex 107 L. 24 aprile 2020, n. 27).

4.3 Costi operativi incentivanti

Il parametro QL/PG è stato fissato in modo da consentire la copertura dei costi operativi incentivanti valorizzati, pari a 70.000,00 in quanto il Comune ha stabilito di attivare il Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti differenziati.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non è previsto il superamento del limite della crescita delle entrate tariffarie, come mostrato nella Tavola 4 dell'Appendice tabellare.

Per quanto riguarda la ripartizione di TV e TF, qualora non sia rispettato il limite di variazione annuale del 20%, viene determinato un riproporzionamento come riportato nella Tavola 4 dell'Appendice tabellare alla voce "Rimodulazione TV nel rispetto della condizione art.3 MTR".

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2021

Sulla base della metodologia di calcolo illustrata all'art. 16 la valorizzazione dei suddetti parametri rispetto al benchmark di riferimento può ricadere negli intervalli riportati nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

Di conseguenza viene operata la seguente scelta:

- il parametro $\gamma 1$, viene valorizzato tenuto conto del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti e considerato il segno positivo o negativo del conguaglio;
- il parametro $\gamma 2$, viene valorizzato in relazione all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo alla luce del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e considerando il segno positivo o negativo del conguaglio;
- il parametro $\gamma 3$, viene valorizzato nel suo valore minimo in quanto non si dispone di specifiche indagini di "customer satisfaction" tra Comune e Gestore.

Il parametro "r" che rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, può essere determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

La scelta effettuata per tale parametro è riportata nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Di seguito vengono illustrate le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi che vengono adottati al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

I fattori di sharing, come illustrato all'art. 2 del MTR sono rappresentati:

- dal parametro b , fattore di sharing dei proventi;
- dal parametro $b(1 + \omega_a)$, fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω_a è determinato dall'Ente Territorialmente Competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ di cui al comma 16.2.

Il valore di ω , rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$.

Per questo motivo, alla luce delle performance raggiunte dal Gestore nell'esecuzione del servizio, i valori scelti sono presentati nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

4.7 Scelta degli ulteriori parametri

L'Ente territorialmente competente ha valorizzato nel 2021 entrate di cui all'art.1.4 della Det. 02/DRIF/2020, che devono essere sottratte dal totale dei costi del PEF.

Ripartizione e rateizzazione del conguaglio 2020

Dal momento che il comune si è avvalso della deroga ex art. 107 L. 24 aprile 2020, n. 27, nel PEF2021 deve essere inserito, in tutto o in parte, il valore del conguaglio, dato dalla differenza tra il PEF2020 approvato e il PEF2019 applicato in via provvisoria nel 2020.

Nel PEF2021 non è valorizzata la componente di conguaglio relativa al 2020, in quanto il Comune ha dichiarato di coprire i maggiori costi del PEF2020 rispetto al PEF2019 con proprie risorse di bilancio

La sintesi delle scelte operate dall'ETC e il conseguente PEF 2021 sono riportati nella seguente Appendice Tabellare.

APPENDICE TABELLARE

Tabella 1: Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli			
		Anno 2020	Range di scelta
	b	0,60	[0,3 ;0,6]
	ω	0,40	[0,1 ;0,4]
	γ	-0,10	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ_1	-0,06	[-0.25 ; -0.06]
Valutazione performance riutilizzo/riciclo	γ_2	-0,03	[-0.2 ; -0.03]
Valutazione soddisfazione utenti	γ_3	-0,01	[-0.05 ; -0.01]
	r	1,00	[1 ; 4]
		Anno 2019	Anno 2021
Benchmark di riferimento		424,53	435,14
Costo Unitario effettivo		562,63	550,93

Tabella 2: Limite tariffario

Limite tariffario			
	r_{pi}	1,70%	
	x	0,10%	[0,1% ;0,5%]
	QL	1,00%	[0% ;2%]
	PG	1,00%	[0% ;3%]
	C19	0,00%	[0% ;3%]
$\rho a = r_{pia} - Xa + QLa + PGa$	ρ	3,60%	
Limite di crescita della tariffa			
$T_a/T_{a-1} \leq (1 + \rho a)$		1,00	
T_a riconosciuta		2 083 652	
Δ non riconosciuto		-81 565	

Tabella 3: Scomposizione del MTR 2020 in Quota fissa e variabile

Limite di crescita della tariffa variabile		
	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva ex MTR	2 002 087	
Scomposizione della tariffa	1 148 256	853 831
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +)		
Scomposizione della tariffa	1 148 256	853 831
Tariffa finale ex MTR	2 002 087	

Tabella 4: Tariffa finale

Tariffa finale		
	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva riconosciuta	2 002 087	
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)		
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR	1 148 256	853 831
Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)		5 328
Attività fuori perimetro		
Tariffa finale con fuori perimetro	1 148 256	848 503
Tariffa finale solo attività in perimetro	1 148 256	848 503

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	30 794,78	0,00	30 794,78
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	0,00	433 579,31	433 579,31
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	0,00	0,00	0,00
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	473 741,91	70 070,00	543 811,91
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	0,00	70 000,00	70 000,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	0,00	0,00	0,00
Fattore di Sharing b	E	0,60	0,60	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	0,00	0,00	0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	0,00	0,00	0,00
Fattore di Sharing b(1+ω)	E	0,84	0,84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)AR_{CONAI}	E	0,00	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	0,00	0,00	0,00
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,90	0,90	
Numero di rate r	E	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC_{TV}/r	E	0,00	0,00	0,00
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		70 070,00	70 070,00
ΣTV_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	504 536,69	643 719,31	1 148 256,00
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	244 103,06	163 415,72	407 518,78
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	0,00	1 830,47	1 830,47
Costi generali di gestione CGG	G	47 217,04	50 050,00	97 267,04
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	0,00	14 500,00	14 500,00
Altri costi CO_{AL}	G	0,00	0,00	0,00
Costi comuni CC	C	47 217,04	66 380,47	113 597,51
Ammortamenti Amm	G	138 702,40	0,00	138 702,40
Accantonamenti Acc	G	0,00	85 100,89	85 100,89
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	0,00	85 100,89	85 100,89
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0,00	0,00	0,00
Remunerazione del capitale investito netto R	G	78 916,66	0,00	78 916,66
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale CK	C	217 619,06	85 100,89	302 719,95
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	0,00	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	0,00	0,00	0,00
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,90	0,90	0,00
Numero di rate r	C	1	1	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC_{TF}/r	E	0,00	0,00	0,00
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		29 994,71	29 994,71
ΣTF_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	508 939,16	344 891,79	853 830,95
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RII	E			0,00
ΣT_o = ΣTV_o + ΣTF_o	C	1 013 475,85	988 611,10	2 002 086,95
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		5 328,43	5 328,43

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV_{TV,2021}^{EXP}$	E	0,00	0,00	0,00
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS_{TV,2021}^{EXP}$	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate r'	E	0	0	0
Rata annuale $RCND_{TV} / r'$	E	0,00	0,00	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	89 955,90	87 748,91	177 704,81
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0	0	0
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E	0,00	0,00	0,00
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00	0,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+Y_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	E	0	0	0
ΣTV_n totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	504 536,69	643 719,31	1 148 256,00
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV_{TF,2021}^{EXP}$	E	0,00	0,00	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-89 827,18	-87 623,34	-177 450,52
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	0	0	0
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	0,00	0,00	0,00
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00	0,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+Y_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	C	0	0	0
ΣTF_n totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	508 939,16	344 891,79	853 830,95
$\Sigma T_n = \Sigma TV_n + \Sigma TF_n$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	1 013 475,85	988 611,10	2 002 086,95

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata %	G			163416%
q_{0-2} kg	G			3 634,04
costo unitario effettivo - CUEFF €cent/kg	G			550,93
fabbisogno standard €cent/kg	E			435,14
costo medio settore €cent/kg	E			

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y_1	E	-0,06	-0,06	-0,06
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y_2	E	-0,03	-0,03	-0,03
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio Y_3	E	-0,01	-0,01	-0,01
Totale γ	C	-0,10	-0,10	-0,10
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0,90	0,90	0,90

Verifica del limite di crescita

ρ_{pi}	MTR			1,70%
coefficiente di recupero di produttività X_0	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_0	E			1,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_0	E			1,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $CI9_{2021}$	E			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			3,60%
$(1+\rho)$	C			1,04
ΣT_{0-1}	C			2 002 086,95
ΣTV_{0-1}	E			1 010 855,19
ΣTF_{0-1}	E			1 000 391,53
ΣT_{0-1}	C			2 011 246,72
$\Sigma T_{0-1} / \Sigma T_{0-1}$	C			1,00
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			2 002 086,95
delta $(\Sigma T_{0-1} - \Sigma T_{max})$	C			0,00

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TV_n	E			1 148 256,00
Riclassifica TF_n	E			853 830,95

Attività esterne Ciclo integrato RU	G			0,00
--	----------	--	--	-------------

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCN)	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	128,72	125,57	254,29

4.Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 6.3, la predisposizione annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore.

Con Delibera n. 493 del 24 11.2021 l'Autorità ha provveduto all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti – MTR- ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).

L'art. 19 del MTR specifica che tale verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".

Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.

L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.

Il Comune di Lequile (Le) figura come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.

Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF "grezzo" con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

La gestione del servizio di igiene urbana nel Comune di Lequile è svolto da Ecotecnica srl in forza di affidamento da parte del Comune del 1.12.2017 ed il servizio decorre da tale data e comprende:

- Servizio di raccolta per Utenze domestiche e Utenze non Domestiche;
- Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana;
- Servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta.

La validazione dei dati si è basata:

- sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio;
- sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi;
- sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti.

La documentazione richiesta ai gestori e ai comuni ai fini della validazione del PEF 2021 è stata la seguente:

Per il Comune:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Rendiconto di gestione degli anni 2017 2018 2019;
- Piano Economico Finanziari per il tributo Tari dell'anno 2019;
- Quadro 9 prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Quadro 10 prospetto delle spese di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- Delibera di presa d'atto del PEF 2020;
- PEF grezzo Comune, PEF grezzo gestore, PEF grezzo finale.

Per il Gestore:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Bilancio di esercizio 2017 e 2019 e situazione patrimoniale;
- Libro cespiti;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- PEF grezzo gestore

Per il Comune, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile.

Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell'attività di validazione, è archiviata ed a disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Ecotecnica srl .

- La ditta Ecotecnica s.r.l. in qualità di gestore del servizio ha trasmesso ad Ager la documentazione necessaria in data 05/03/2021. In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Ager la ditta ha trasmesso quanto richiesto rispettivamente in data 4 giugno 2021. All'interno della relazione accompagnatoria e delle successive integrazioni ha esaurientemente descritto i criteri e i *drivers* utilizzati per la ripartizione dei costi tra i comuni serviti, nonché per la ripartizione dei cespiti indiretti. Ha inoltre fornito un dettaglio puntuale dei cespiti diretti assegnati a ciascun Comune servito.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Comune di Lequile

Con riferimento alla documentazione prodotta dal comune in data 25 maggio 2021 si sono rese necessarie le richieste di integrazioni da parte di Ager ed alle quali il Comune ha dato riscontro.

Rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti

La verifica della metodologia di applicazione del MTR ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; i servizi esclusi dal perimetro regolato saranno, secondo quanto dichiarato dall'Ente saranno pagati con la TARI e pertanto dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla Delibera Arera 444/2019;
- il Gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ha trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF grezzo contenente:
 - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
 - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;
 - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU;
 - il modello gestionale e organizzativo;
 - i livelli di qualità del servizio;

A partire dai dati precedentemente descritti, l'ETC ha proceduto alle attività di sua competenza, ovvero:

- l'analisi del PEF grezzo del gestore e del PEF grezzo del Comune;
- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF finale previsti dal MTR (*sharing*, gradualità e coefficienti) secondo il metodo previsto e le risultanze dei fabbisogni standard);
- la determinazione del conguaglio di pertinenza del gestore e la verifica di quello del comune per l'anno 2019 allocandolo all'interno della voce RC.
- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF.

Il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR.

Rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione

L'ETC ha verificato che il PEF non comporta uno squilibrio finanziario e, pertanto, non sussiste la necessità della verifica dei costi entro il limite di incremento tariffario annuo stabilito dal MTR. I valori riscontrati secondo la metodologia, seppur decurtati parzialmente dall'applicazione del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie di cui al prossimo paragrafo, permettono quindi di verificare il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Atteso che:

- L'art. 4.5 della Deliberazione Arera 443/2019 stabilisce che *“In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori”*.
- La Deliberazione Arera 57/2020, riporta che: *“Peraltro, l'Autorità, al comma 4.5 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF, ha chiarito che le tariffe, elaborate sulla base della metodologia de quo e della normativa vigente, debbano essere considerate – ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge 481/95 – come i prezzi massimi unitari dei servizi, consentendo all'Ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure competitive per la scelta del gestore”*.

Verificato che, sulla base delle informazioni trasmesse dal Comune, il canone contrattuale attualizzato all'anno 2021 risulta essere inferiore al valore MTR e soddisfa l'equilibrio economico-finanziario del servizio per come valutato dalla Stazione Appaltante in sede di gara ed accettato dal Gestore, l'ETC, ai sensi dei citati provvedimenti Arera, ha provveduto a ricondurre il valore del MTR del Gestore a quello del canone, apportando una detrazione ai sensi del comma 4.5 comma della Delibera 443/2019, come riportato nelle Tavola 3 dell'Appendice tabellare.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

rpi a = 1,7%
X a = 0,1%

QL a = 0,0%

PG a = 0,0%

C19 = 0,5%

Ne discende che, la crescita alle entrate tariffarie per il 2021 non può superare l'2,10 % rispetto alle entrate tariffarie dell'anno 2019 atteso che il Comune di si è avvalso della deroga ex art. 107 comma 5 D.l. n. 107/2020 c.d. "Cura Italia " essendo stato valorizzato il C19 per le motivazioni sub 4.4..

4.3 Costi operativi incentivanti

Non essendo previste variazioni di PG e QL non è stata prevista la valorizzazione delle componenti COI.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

E' previsto il superamento del limite della crescita delle entrate tariffarie, come mostrato nella Tavola 4 dell'Appendice tabellare in relazione dell'aumento dei costi di trattamento e smaltimento(come specificato al paragrafo 4.7) .

Ai fini della determinazione del limite di crescita è stato valorizzato la componente C19 per i maggiori costi determinati dall'emergenza Covid-19 .

Per quanto riguarda la ripartizione di TV e TF, qualora non sia rispettato il limite di variazione annuale del 20%, viene determinato un riproporzionamento come riportato nella Tavola 4 dell'Appendice tabellare alla voce "Rimodulazione TV nel rispetto della condizione art.3 MTR".

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2021

Sulla base della metodologia di calcolo illustrata all'art. 16 la valorizzazione dei suddetti parametri rispetto al benchmark di riferimento può ricadere negli intervalli riportati nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

Di conseguenza viene operata la seguente scelta:

- il parametro γ_1 , viene valorizzato tenuto conto del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti e considerato il segno positivo o negativo del conguaglio;
- il parametro γ_2 , viene valorizzato in relazione all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo alla luce del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e considerando il segno positivo o negativo del conguaglio;
- il parametro γ_3 , viene valorizzato nel suo valore minimo in quanto non si dispone di specifiche indagini di "customer satisfaction" tra Comune e Gestore.

Il parametro "r" che rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, può essere determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

La scelta effettuata per tale parametro è riportata nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Di seguito vengono illustrate le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi che vengono adottati al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

I fattori di sharing, come illustrato all'art. 2 del MTR sono rappresentati:

- dal parametro b , fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,3 - 0,6]$;
- dal parametro $b(1 + \omega_a)$, fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω_a è determinato dall'Ente Territorialmente Competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ di cui al comma 16.2, ω_a può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1 - 0,4]$.

Il valore di ω , rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$.

Per questo motivo, alla luce delle performance raggiunte dal Gestore nell'esecuzione del servizio, i valori scelti sono presentati nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

4.7 Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC ai sensi dell'art. 4.5

I costi CTR e CTS sostenuti dal Comune a consuntivo degli anni 2019 e 2020 e preventivati per l'anno 2021 sono progressivamente aumentati. Tale situazione è legata a fattori non controllabili dall'Amministrazione Comunale .

L'extra costo che deve essere sopportato nell'anno 2021, è stato stimato mantenendo invariate le quantità per isolare l'effetto legato alle tariffe che hanno sperimentato incrementi unitari talvolta superiori al 30% .

Per quanto evidenziato, al fine di assicurare e garantire tutte le attività connesse al servizio nonché la copertura finanziaria degli effettivi costi da sostenere nell'esercizio 2021, l'ETC presenta istanza ad ARERA per il superamento del limite di crescita della tariffa come riportato nella tavola 4 dell'Appendice tabellare .

Devono ritenersi inammissibili le richieste formulate dal Comune avente ad oggetto il riconoscimento di ulteriori costi ai fini del superamento del limite di crescita .

4.8 Scelta degli ulteriori parametri

L'Ente territorialmente competente ha valorizzato nel 2021 entrate di cui all'art.1.4 della Det. 02/DRIF/2020, che devono essere sottratte dal totale dei costi del PEF.

La sintesi delle scelte operate dall'ETC e il conseguente PEF 2021 sono riportati nella seguente Appendice Tabellare.

APPENDICE TABELLARE

Tabella 1: Sharing dei ricavi e gradualità recupero congruagli

Sharing dei ricavi e gradualità recupero congruagli			
		Anno 2020	Range di scelta
	b	0,60	[0,3 ;0,6]
	ω	0,40	[0,1 ;0,4]
	γ	-0,14	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ_1	-0,06	[-0.25 ;-0.06]
Valutazione performance riutilizzo/riciclo	γ_2	-0,03	[-0.2 ;-0.03]
Valutazione soddisfazione utenti	γ_3	-0,05	[-0.05 ;-0.01]
	r	1,00	[1 ;4]
		Anno 2019	Anno 2021
Benchmark di riferimento		359,05	359,78
Costo Unitario effettivo		316,67	388,50

Tabella 2: Limite tariffario

Limite tariffario			
	r_{pi}	1,70%	
	x	0,10%	[0,1% ;0,5%]
	QL	0,00%	[0% ;2%]
	PG	0,00%	[0% ;3%]
	C19	0,50%	[0% ;3%]
$\rho a = r_{pia} - Xa + QLa + PGa$	ρ	2,10%	
Limite di crescita della tariffa			
$T_a/T_{a-1} \leq (1 + \rho a)$		1,14	
T_a riconosciuta		1.332.081	
Δ non riconosciuto		156.627	

Tabella 3: Scomposizione del MTR 2021 in Quota fissa e variabile

Limite di crescita della tariffa variabile		
	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva ex MTR	2.246.314	
Scomposizione della tariffa	1.771.444	474.871
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +)	593.575	164.031
Scomposizione della tariffa	1.177.869	310.839
Tariffa finale ex MTR	1.488.708	

Tabella 4: Tariffa finale

Tariffa finale		
	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva riconosciuta	1.332.081	
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)	40.811	
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR	720.456	652.436
Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)		3.339
Attività fuori perimetro		
Tariffa finale con fuori perimetro	720.456	649.097
Tariffa finale solo attività in perimetro	720.456	649.097

Tabella 5: Parametri per le componenti ex 238/2020/R/RIF e art. 107 c.5 d.l. 18/20
Tabella 6: valori da attingere dal PEF 2020

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	218.279,69	0,00	218.279,69
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	0,00	98.975,37	98.975,37
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	0,00	332.636,68	332.636,68
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	583.534,38	0,00	583.534,38
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	0,00	0,00	0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	0,00	0,00	0,00
Fattore di Sharing b	E	0,60	0,60	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	0,00	0,00	0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	0,00	116.381,27	116.381,27
Fattore di Sharing b(1+ω)	E	0,84	0,84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)AR_{CONAI}	E	0,00	97.760,26	97.760,26
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	570.727,56	82.936,46	653.664,02
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E	0,86	0,86	
Numero di rate r	E	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+γ)RC_{TV}/r	E	490.825,70	71.325,36	562.151,06
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		73.626,67	73.626,67
ΣTV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	1.292.639,77	478.803,82	1.771.443,59
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	343.697,83	0,00	343.697,83
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	0,00	61.502,72	61.502,72
Costi generali di gestione CGG	G	39.683,83	0,00	39.683,83
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	0,00	0,00	0,00
Altri costi CO_{AL}	G	2.110,86	7.870,51	9.981,37
Costi comuni CC	C	41.794,69	69.373,23	111.167,92
Ammortamenti Amm	G	37.595,76	0,00	37.595,76
Accantonamenti Acc	G	0,00	17.469,33	17.469,33
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	0,00	17.469,33	17.469,33
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0,00	0,00	0,00
Remunerazione del capitale investito netto R	G	25.779,85	0,00	25.779,85
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale CK	C	63.375,61	17.469,33	80.844,94
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	0,00	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	-106.574,89	-30.926,12	-137.501,01
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C	0,86	0,86	0,00
Numero di rate r	C	1	1	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+γ)RC_{TF}/r	E	-91.654,40	-26.596,47	-118.250,87
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		57.410,69	57.410,69
ΣTF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	357.213,72	117.656,79	474.870,51
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RF	E	757.605,81		757.605,81
ΣT_v = ΣTV_v + ΣTF_v	C	892.247,68	596.460,61	1.488.708,29
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		3.339,00	3.339,00

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RF, 238/2020/R/RF e 493/2020/R/RF			
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV_{TV,2021}^{EXP}$	E	0,00	0,00
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS_{TV,2021}^{EXP}$	E	0,00	0,00
Numero di rate r'	E	0	0
Rata annuale $RCND_{TV} / r'$	E	0,00	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0,00	0,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0	0
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E	0,00	0,00
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	E	0	0
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RF, 238/2020/R/RF e 493/2020/R/RF)	C	1.292.639,77	478.803,82
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV_{TF,2021}^{EXP}$	E	0,00	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0,00	0,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	0	0
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	0,00	0,00
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	C	0	0
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RF, 238/2020/R/RF e 493/2020/R/RF)	C	357.213,72	117.656,79
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RF, 238/2020/R/RF e 493/2020/R/RF)	C	892.247,68	596.460,61
Grandezze fisico-tecniche			
raccolta differenziata %	G		67%
q_{a-2} kg	G		3.831,93
costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg	G		388,50
fabbisogno standard €cent/kg	E		359,78
costo medio settore €cent/kg	E		
Coefficiente di gradualità			
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0,06	-0,06
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0,03	-0,03
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0,05	-0,05
Totale γ	C	-0,14	-0,14
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0,86	0,86
Verifica del limite di crescita			
rpi_a	MTR		1,70%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E		0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E		0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E		0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $CI9_{2021}$	E		0,50%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C		2,10%
$(1+\rho)$	C		1,02
ΣT_a	C		1.488.708,29
ΣTV_{a-1}	E		600.380,00
ΣTF_{a-1}	E		704.302,79
ΣT_{a-1}	C		1.304.682,79
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	C		1,14
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C		1.332.081,13
delta $(\Sigma T_a - \Sigma T_{max})$	C		156.627,16
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR			
Riclassifica TV_a	E		720.456,00
Riclassifica TF_a	E		652.436,13
Attività esterne Ciclo integrato RU	G		0,00
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)			
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	0,00	0,00
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	0,00	0,00
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RF (relativa a RCN)	C	0,00	0,00
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	0,00	0,00

4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 6.3, la predisposizione annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore.

Con Delibera n. 493 del 24.11.2021 l'Autorità ha provveduto all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti – MTR- ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).

L'art. 19 del MTR specifica che tale verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".

Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.

L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.

Il Comune di Miggiano (LE) figura come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.

Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF "grezzo" con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio .

Attualmente il gestore del servizio di igiene urbana è la ditta Tekneko Sistemi Ecologici s.r.l., con avvio delle attività dal mese di settembre 2020. Il servizio comprende:

- Servizio di raccolta per Utenze domestiche e Utenze non Domestiche;
- Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana;
- Servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta.
- Altri servizi di igiene urbana

La validazione dei dati si è basata:

- sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio;
- sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi;
- sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti.

La documentazione richiesta al gestore e ai comuni ai fini della validazione del PEF 2021 è stata la seguente:

Per il Comune:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Rendiconto di gestione degli anni 2017, 2018, 2019;
- Piano Economico Finanziari per il tributo Tari dell'anno 2019;
- Quadro 9 prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Quadro 10 prospetto delle spese di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- Delibera di presa d'atto del PEF 2020;
- PEF grezzo Comune, PEF grezzo gestore, PEF grezzo finale.

Per il Gestore:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Bilancio di esercizio 2018 e 2019 e situazione patrimoniale;
- Libro cespiti;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- PEF grezzo gestore

Per il Comune, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile.

Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell'attività di validazione, è archiviata ed a disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Tekneko Sistemi Ecologici s.r.l.

La ditta Tekneko s.r.l. in qualità di gestore del servizio ha trasmesso ad Ager la documentazione necessaria in data 18/02/2021 e 04/06/2021. In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Ager con nota prot. 5408 del 01/06/2021, ha trasmesso quanto richiesto in data 03/06/2021 con nota prot. 5470.

All'interno della relazione accompagnatoria e delle successive integrazioni ha esaurientemente descritto i criteri e i *drivers* utilizzati per la ripartizione dei costi tra i comuni serviti, nonché per la ripartizione dei cespiti indiretti.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Comune di Miggiano

Il Comune ha trasmesso la documentazione in data 19 marzo 2021. Non si sono rese necessarie richieste di integrazioni da parte di Ager.

Nella sezione "*Previsionali*" AGER ha rideterminato la ripartizione del PEF 2019 sulla base delle informazioni contenute all'interno della relazione del Piano Economico Finanziario per il tributo TARI per l'anno 2019.

Rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti

La verifica della metodologia di applicazione del MTR ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; non esistono servizi esclusi dal perimetro regolato, secondo quanto dichiarato dall'Ente;
- il Gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ha trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF grezzo contenente:
 - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
 - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;
 - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU;
 - il modello gestionale e organizzativo;
 - i livelli di qualità del servizio;

A partire dai dati precedentemente descritti, l'ETC ha proceduto alle attività di sua competenza, ovvero:

- l'analisi del PEF grezzo dei gestori e del PEF grezzo del Comune;

- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF finale previsti dal MTR (*sharing*, gradualità e coefficienti) secondo il metodo previsto e le risultanze dei fabbisogni standard);
- la determinazione del conguaglio di pertinenza del gestore e la verifica di quello del comune per l'anno 2019 allocandolo all'interno della voce RC;
- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF.

Il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR.

Rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione

L'ETC ha verificato che il PEF comporta uno squilibrio finanziario e, pertanto, sussiste la necessità della verifica dei costi entro il limite di incremento tariffario stabilito dal MTR.

I valori riscontrati secondo la metodologia permettono quindi di verificare il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Atteso che:

- L'art. 4.5 della Deliberazione Arera 443/2019 stabilisce che *“In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori”*.
- La Deliberazione Arera 57/2020, riporta che: *“Peraltro, l'Autorità, al comma 4.5 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF, ha chiarito che le tariffe, elaborate sulla base della metodologia di quo e della normativa vigente, debbano essere considerate – ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge 481/95 – come i prezzi massimi unitari dei servizi, consentendo all'Ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure competitive per la scelta del gestore”*.

Verificato che, sulla base delle informazioni trasmesse dal Comune, il canone contrattuale attualizzato all'anno 2021 risulta essere superiore al valore MTR, l'ETC non ha apportato detrazioni. Inoltre ha verificato che l'importo risultante da MTR sia sufficiente per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione integrata.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

rpi a = 1,7%

X a = 0,1%

QL a = 0,0%

PG a = 0,0%

C19 = 0,0%

Rispetto al 2019 non è previsto un cambiamento nel perimetro del servizio e pertanto il parametro PG è posto a zero

Non sono previsti miglioramenti di qualità e pertanto il parametro QL è posto a zero.

Il parametro C19 è posto a zero non essendo valorizzati costi operativi aggiuntivi legati alla pandemia e non essendo necessario variare il limite di crescita per i conguagli relativi al PEF2020.

Ne discende che, qualora non si verificano le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR così come meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4, la crescita alle entrate tariffarie per il 2021 non può superare il 1,60%.

L'anno di riferimento a cui applicare il limite tariffario è il 2019, dal momento che il Comune ha approvato il PEF2020 in deroga (ex 107 L. 24 aprile 2020, n. 27).

4.3 Costi operativi incentivanti

Non essendo previste variazioni di PG e QL non è stata prevista la valorizzazione delle componenti COI.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non è previsto il superamento del limite della crescita delle entrate tariffarie, come mostrato nella Tavola 4 dell'Appendice tabellare.

Per quanto riguarda la ripartizione di TV e TF, qualora non sia rispettato il limite di variazione annuale del 20%, viene determinato un riproporzionamento come riportato nella Tavola 4 dell'Appendice tabellare alla voce "Rimodulazione TV nel rispetto della condizione art.3 MTR".

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2021

Sulla base della metodologia di calcolo illustrata all'art. 16 la valorizzazione dei suddetti parametri rispetto al benchmark di riferimento può ricadere negli intervalli riportati nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

Di conseguenza viene operata la seguente scelta:

- il parametro $\gamma 1$ valorizzato pari a - 0,45 riconoscendo che il Comune ed il Gestore hanno avviato un percorso di incremento della raccolta differenziata non ancora, però, giunto agli obiettivi di legge per l' annualità 2019;
- il parametro $\gamma 2$, viene valorizzato pari a -0,30 valutando che nell' annualità 2019 è stato solo avviato un percorso di miglioramento della qualità del materiale raccolto per le successive attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
- il parametro $\gamma 3$, viene valorizzato nel suo valore massimo pari a -0,15 pur non disponendo di specifiche indagini di "customer satisfaction" definiti, il Comune ed il Gestore hanno pienamente assolto gli obblighi di comunicazione nei confronti della collettività locale

Il parametro "r" che rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, può essere determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

La scelta effettuata per tale parametro è riportata nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Di seguito vengono illustrate le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi che vengono adottati al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

I fattori di sharing, come illustrato all'art. 2 del MTR sono rappresentati:

- dal parametro b , fattore di sharing dei proventi;
- dal parametro $b(1 + \omega_a)$, fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω_a è determinato dall'Ente Territorialmente Competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ di cui al comma 16.2.

Il valore di ω , rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$.

Per questo motivo, alla luce delle performance raggiunte dal Gestore nell'esecuzione del servizio, i valori scelti sono presentati nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

4.7 Scelta degli ulteriori parametri

L'Ente territorialmente competente ha valorizzato nel 2021 entrate di cui all'art.1.4 della Det. 02/DRIF/2020, che devono essere sottratte dal totale dei costi del PEF.

Ripartizione e rateizzazione del conguaglio 2020

Dal momento che il comune si è avvalso della deroga ex art. 107 L. 24 aprile 2020, n. 27, nel PEF2021 deve essere inserito, in tutto o in parte, il valore del conguaglio, dato dalla differenza tra il PEF2020 approvato e il PEF2019 applicato in via provvisoria nel 2020. L'ETC ha valutato di riconoscere il conguaglio in una rata unica, in modo da evitare di trascinare nelle annualità successive l'effetto di scostamenti del passato. L'importo è stato ripartito in quota tra Comune e Gestore.

La sintesi delle scelte operate dall'ETC e il conseguente PEF 2021 sono riportati nella seguente Appendice Tabellare.

APPENDICE TABELLARE

Tabella 1: Sharing dei ricavi e gradualità recupero congruagli

Sharing dei ricavi e gradualità recupero congruagli			
		Anno 2020	Range di scelta
	b	0,60	[0,3 ;0,6]
	ω	0,40	[0,1 ;0,4]
	γ	-0,90	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ_1	-0,45	[-0.45 ; -0.3]
Valutazione performance riutilizzo/riciclo	γ_2	-0,30	[-0.3 ; -0.15]
Valutazione soddisfazione utenti	γ_3	-0,15	[-0.15 ; -0.05]
	r	1,00	[1 ; 4]
		Anno 2019	Anno 2021
Benchmark di riferimento		383,54	383,54
Costo Unitario effettivo		431,23	431,85

Tabella 2: Limite tariffario

Limite tariffario			
	r_{pi}	1,70%	
	x	0,10%	[0,1% ;0,5%]
	QL	0,00%	[0% ;2%]
	PG	0,00%	[0% ;3%]
	C19	0,00%	[0% ;3%]
$\rho_a = r_{pia} - X_a + QLa + PGa$	ρ	1,60%	
Limite di crescita della tariffa			
$T_a/T_{a-1} \leq (1 + \rho_a)$		1,00	
T_a riconosciuta		607 719	
Δ non riconosciuto		-8 711	

Parametri per le componenti ex 238/2020/R/RIF e art. 107 c.5 d.l. 18/20

 Numero di rate r' per componenete $RCND_{TV}$

0

Differenza costi 2019 e costi da PEF 2020 (deroga ex art 107 c.5 d.l. 18/20)

 Componente variabile RCU_{TV}

-64 892

 Componente fissa RCU_{TF}

74 039

Numero di anni per il recupero

1

Valori da attingere dal PEF 2020

 Valorizzazione $RCND_{TV}$ (art. 7 ter.2 del MTR)

0,00

Gestore
Comune

 Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}

5 762,00

 Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}

-1 658,00

 Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$

0,10

 Numero di rate r

1

Tabella 3: Scomposizione del MTR 2020 in Quota fissa e variabile

Limite di crescita della tariffa variabile

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva ex MTR	599 009	
Scomposizione della tariffa	248 884	350 124
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +)		
Scomposizione della tariffa	248 884	350 124
Tariffa finale ex MTR	599 009	

Tabella 4: Tariffa finale

Tariffa finale		
	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva riconosciuta	599 009	
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)		
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR	262 248	336 761
Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)		1 340
Attività fuori perimetro	8 574	
Tariffa finale con fuori perimetro	270 822	335 421
Tariffa finale solo attività in perimetro	262 248	335 421

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <i>CRT</i>	G	9 103,00	8 608,18	17 711,18
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <i>CTS</i>	G	0,00	127 329,49	127 329,49
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <i>CTR</i>	G	0,00	0,00	0,00
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <i>CRD</i>	G	140 037,00	0,00	140 037,00
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR <i>COI^{EXP}_{TV}</i>	G	0,00	0,00	0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <i>AR</i>	G	0,00	0,00	0,00
Fattore di Sharing <i>b</i>	E	0,60	0,60	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <i>b(AR)</i>	E	0,00	0,00	0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI <i>AR_{CONAI}</i>	G	0,00	0,00	0,00
Fattore di Sharing <i>b(1+ω)</i>	E	0,84	0,84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing <i>b(1+ω)AR_{CONAI}</i>	E	0,00	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <i>RC_{TV}</i>	E-G	0,00	-15 128,46	-15 128,46
Coefficiente di gradualità <i>(1+y)</i>	E	0,10	0,10	
Numero di rate <i>r</i>	E	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta <i>(1+y)RC_{TV}/r</i>	E	0,00	-1 512,85	-1 512,85
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		30 211,59	30 211,59
ΣTV_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	149 140,00	164 636,41	313 776,41
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <i>CSL</i>	G	72 156,00	22 917,55	95 073,55
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <i>CARC</i>	G	0,00	23 410,64	23 410,64
Costi generali di gestione <i>CGG</i>	G	15 626,00	5 156,21	20 782,21
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <i>CCD</i>	G	0,00	0,00	0,00
Altri costi <i>CO_{AL}</i>	G	0,00	6 753,76	6 753,76
Costi comuni <i>CC</i>	C	15 626,00	35 320,61	50 946,61
Ammortamenti <i>Amm</i>	G	43 752,00	0,00	43 752,00
Accantonamenti <i>Acc</i>	G	0,00	35 914,88	35 914,88
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	0,00	35 914,88	35 914,88
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0,00	0,00	0,00
Remunerazione del capitale investito netto <i>R</i>	G	24 285,00	0,00	24 285,00
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <i>R_{LIC}</i>	G	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale <i>CK</i>	C	68 037,00	35 914,88	103 951,88
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <i>COI^{EXP}_{TF}</i>	G	0,00	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <i>RC_{TF}</i>	E-G	0,00	70 679,84	70 679,84
Coefficiente di gradualità <i>(1+y)</i>	C	0,10	0,10	0,00
Numero di rate <i>r</i>	C	1	1	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta <i>(1+y)RC_{TF}/r</i>	E	0,00	7 067,98	7 067,98
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		19 045,31	19 045,31
ΣTF_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	155 819,00	120 266,33	276 085,33
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/81F	E			0,00
ΣT_o = ΣTV_o + ΣTF_o	C	304 959,00	284 902,74	589 861,74
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		1 340,00	1 340,00

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV_{TV,2021}^{EXP}$	E	0,00	0,00	0,00
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS_{TV,2021}^{EXP}$	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate r'	E	0	0	0
Rata annuale $RCND_{TV}/r'$	E	0,00	0,00	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-33 549,22	-31 342,78	-64 892,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E	-33 549,22	-31 342,78	-64 892,00
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00	0,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+Y_{2020})/RC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	E	0	1	
ΣTV_n totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	115 590,78	133 293,63	248 884,41
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV_{TF,2021}^{EXP}$	E	0,00	0,00	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	38 278,22	35 760,78	74 039,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	38 278,22	35 760,78	74 039,00
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00	0,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+Y_{2020})/RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	C	0	1	0
ΣTF_n totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	194 097,22	156 027,11	350 124,33
$\Sigma T_n = \Sigma TV_n + \Sigma TF_n$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	309 688,01	289 320,74	599 008,74
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			22%
q_{0-2} kg	G			1 387,07
costo unitario effettivo - CUEFF €cent/kg	G			431,85
fabbisogno standard €cent/kg	E			383,54
costo medio settore €cent/kg	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y_1	E	-0,45	-0,45	-0,45
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y_2	E	-0,30	-0,30	-0,30
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio Y_3	E	-0,15	-0,15	-0,15
Totale γ	C	-0,90	-0,90	-0,90
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0,10	0,10	0,10
Verifica del limite di crescita				
ρ_{pi}	MTR			1,70%
coefficiente di recupero di produttività X_0	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_0	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_0	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $CI9_{2021}$	E			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			1,60%
$(1+\rho)$	C			1,02
ΣT_{0-1}	C			599 008,74
ΣTV_{0-1}	E			327 809,57
ΣTF_{0-1}	E			270 339,52
ΣT_{0-1}	C			598 149,09
$\Sigma T_0 / \Sigma T_{0-1}$	C			1,00
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			599 008,74
delta $(\Sigma T_0 - \Sigma T_{max})$	C			0,00
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV_n	E			262 247,66
Riclassifica TF_n	E			336 761,09
Attività esterne Ciclo integrato RU	G	8 574,00		8 574,00
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCN)	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	0,00	0,00	0,00